Provincia di Vercelli

Istanza 03/08/2000 della ditta Schellino S.p.A., ora Vercelli S.p.A. per concessione preferenziale derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Formigliana. Prat. 1096 - VC10024. Determinazione del Dirigente n. 24 del 10/01/2011.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 06.12.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Vercelli S.p.A. con sede legale in S.S. Vercelli – Biella s.n. del Comune di Formigliana (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di tre pozzi ubicati in Comune di Formigliana, la quantità d'acqua di l/s 12 massimi per ciascun pozzo, corrispondenti ad un volume annuo complessivo di mc. 500.000 di cui 497.000 mc da utilizzare per produzione beni e servizi (usi connessi al trattamento di prodotti destinati al consumo umano) e 3.000 mc da utilizzare per scopo civile (igienico)..

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che ai sensi dell'art. 4, comma 3 della D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R l'uso in base al quale è stabilito il canone è quello di "produzione beni e servizi mentre è assolto quello per uso civile in quanto essere di portata inferiore a 0,1 lt/sec. o comunque inferiore al 50% della portata complessiva.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di *€ 2.512,00* pari € 159,46 al litro a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 6 del 25/01/2011
Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

Omissis

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione……omissis

Omissis